

Codice XST024

D.D. 24 marzo 2022, n. 142

Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 - codice CIG: 0386453F16): autorizzazione subappalto ex art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 in capo all'A.T.I. RIGO MARMI S.R.L. (mandataria), ELLEDUE S.R.L. (mandante), per i "lavori di pavimenti in parquet palestra L -1 e giardini di inverno attinenti



ATTO DD 142/XST024/2022

DEL 24/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT

OGGETTO: Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16): autorizzazione subappalto ex art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 in capo all'A.T.I. RIGO MARMI S.R.L. (mandataria), ELLEDUE S.R.L. (mandante), per i “lavori di pavimenti in parquet palestra L -1 e giardini di inverno attinenti la categoria OS6”

Premesso che:

- con Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1355 del 30.12.2010, in esecuzione della D.G.R. n. 41-6188 del 18.06.2007 e del D.P.G.R. n. 8 del 01.02.2010, veniva aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori di realizzazione del nuovo palazzo degli uffici regionali, all'A.T.I. mista COOPSETTE Società Cooperativa (Capogruppo Mandataria con sede in Castelnovo di Sotto - Via San Biagio n. 75) - C.M.B – Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a. – KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. - Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A, avendo proposto, con riferimento all'importo dei lavori, il prezzo più basso quantificato in € 202.312.132,58, al netto degli oneri della sicurezza quantificati in Euro 5.987.083,29 e così per complessivi € 208.299.215,87 oltre IVA, e uno spread di 1,485 % oltre all'Euribor;

- con Atto rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino Rep. n. 21961, Atti n. 14424 del 30.5.2011, registrato in data 23.6.2011 al n. 15995, serie 1T, la Regione Piemonte – Direzione Risorse Umane e Patrimonio – costituiva sull'area di proprietà (così come identificata nell'atto medesimo) apposito diritto di superficie di durata trentennale, per la realizzazione dell'opera, in favore dell'A.T.I. finanziatrice costituita tra Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - capogruppo - Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credem leasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A.;

- in pari data 30.5.2011, con scrittura privata autenticata rep. 21962, Atti n. 14425, Notaio Andrea Ganelli di Torino, veniva stipulato fra l'A.T.I. finanziatrice (Concedente) e la Regione Piemonte (Utilizzatore) contratto, cui il contratto di concessione del diritto di superficie è direttamente collegato, disciplinante i termini e le modalità della locazione finanziaria del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente;

- in dipendenza del contratto di locazione finanziaria la sopra citata A.T.I. finanziatrice, con scrittura privata autenticata Notaio Andrea Ganelli di Torino, repertorio n. 21963/14426 del 30.5.2011, conferiva mandato con rappresentanza alla Regione Piemonte per la stipula del contratto di appalto con l'A.T.I. realizzatrice dell'opera nonché, fra l'altro, per la sottoscrizione dei contratti strumentali e/o necessari per l'adempimento del Mandato e il completamento dell'opera quali, a mero titolo esemplificativo, quelli relativi ai monitoraggi ambientali, alla bonifica bellica, allo spostamento dei sottoservizi etc.;

- in dipendenza del contratto di locazione finanziaria e del mandato con rappresentanza conseguentemente ricevuto dall'A.T.I. finanziatrice, in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata n. 21964 Atti n. 14427, Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrata in data 27.06.2011 al n. 16123/1T, veniva stipulato contratto di appalto tra la Regione Piemonte (Committente) e COOPSETTE società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI Costruttrice: COOPSETTE (con sede in Castelnuovo di Sotto – Via San Biagio n. 75) - C.M.B - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA S.p.A. - KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Appaltatore), costituita per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente;

- con D.G.R. n. 22-2268 del 27.6.2011 veniva istituita la Struttura temporanea ST0701 “Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione”) inizialmente incardinata nella Direzione Risorse Umane e Patrimonio;

- in data 30.11.2011 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna definitiva dei lavori;

- con Determinazione Dirigenziale n. 687 del 03.08.2012 del Settore ST0701 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1, per il maggior importo complessivo di euro 731.248,80 al lordo del ribasso d'asta (20,97%), pari netti *omissis* euro 577.905,93, oltre euro 18.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 595.905,93 o.f.e., rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale è risultato conseguentemente aumentato e rideterminato in euro 202.890.038,51 al netto del ribasso d'asta del 20,97% oltre euro 6.005.083,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 208.895.121,80 o.f.e. (Atto di Sottomissione ed allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi – rep. n. 16946 del 06.09.2012 – registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. di Torino 1 in data 12.09.2012 al n. 12724);

omissis

- con Determinazione Dirigenziale n. 110 del 23.12.2013 del Settore STS102 della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale veniva approvata la perizia di Variante Migliorativa proposta dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 11 del D.M. LL.PP. 145/2000, agli atti dell'Amministrazione, con contestuale approvazione dello schema di “Atto Aggiuntivo preliminare”, sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in data 18 dicembre 2013, attestante una minore spesa per lavori di euro 513.191,58 al netto del ribasso d'asta (o.f.e.);

- con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 01.08.2014 della Struttura STS102 veniva approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n. 2, per un maggiore importo complessivo di perizia di lordi

euro 447.225,13 pari al netto del ribasso d'asta ad euro 353.442,02 oltre euro 30.211,21 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, o.f.e.. Con il suddetto provvedimento, nel richiamare lo Schema di Atto Aggiuntivo preliminare sottoscritto il 18.12.2013 relativamente alla Variante Migliorativa, nonché lo Schema di Atto di Sottomissione sottoscritto il 18.05.2012 in ordine alla ridefinizione quantitativa del materiale proveniente dagli scavi tra materiale da conferire a discarica e materiale da conferire a riuso e correlato concordamento di nuovi prezzi per una minore spesa contrattuale per lavori € 612.338,56.= al netto del ribasso d'asta, ed un incremento contrattuale per oneri per la sicurezza di € 30.211,21.= e così per una complessiva minore spesa contrattuale di netti € 582.127,35.=, veniva conseguentemente dato atto della rideterminazione dell'importo contrattuale ad € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 6.035.294,50.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.312.994,45.= o.f.e.;

- con Determinazione Dirigenziale n. 164 del 28.11.2014 venivano approvate le Revisioni nn. 11 e 12 effettuate dal Coordinatore Sicurezza in Esecuzione al Piano di Sicurezza e Coordinamento con conseguente rideterminazione in complessivi euro 6.193.817,19 o.f.e. dell'importo complessivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonché le liste delle economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 pari a complessivi netti € 352.551,62 o.f.e, con contestuale approvazione dello schema di Atto di Sottomissione sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in forza del quale l'importo contrattuale di cui al Contratto 30.5.2011, come rideterminato con Atto di Sottomissione rep. n. 16946 del 06.09.2012, veniva conseguentemente rideterminato in € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 352.551,62.= o.f.e. per liste economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per 202.630.251,57.= per lavori, oltre € 6.193.817,19.=. Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.824.068,76.= o.f.e. (Atto rep. n. 00397 del 30.12.2014, registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. Torino 1 in data 20.01.2015 al n. 308 serie 3);

- con Determinazione Dirigenziale n. 228 del 15.09.2015 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 3, agli atti dell'Amministrazione, relativa all'esecuzione di maggiori oneri e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo quantificato in complessivi lordi euro 4.225.980,96 pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad euro 3.339.792,75 per lavori, oltre euro 105.030,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi euro 3.444.823,71, oneri fiscali esclusi, rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito come ridefinito dai successivi atti aggiuntivi, il quale è stato conseguentemente rideterminato in 205.617.492,70 per lavori al netto del ribasso d'asta, oltre euro 352.551,62 o.f.e. per liste economia dalla n.ro 1 alla n.ro 31, ed 6.298.848,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi 212.268.892,47, oneri fiscali esclusi;

- in data 30.10.2015 il Direttore dei Lavori presentava alla Stazione Appaltante la perizia suppletiva e di variante n. 4 per un importo di complessivi euro 6.521.627,38 al netto del ribasso d'asta del 20,97% oltre ad euro 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 77.187,08 per Liste in economia (dalla n. 32 alla n. 43) e così per una complessiva maggiore spesa di netti euro 6.752.651,91, o.f.e., come da schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi ex art. 136 del D.P.R. n. 554/1999 firmati in data 26/10/2015 per preventiva accettazione, con riserva, dall'allora capogruppo mandataria Coopsette Soc. Coop;

. con Decreto n. 541 del 30.10.2015 il Ministero dello Sviluppo Economico provvedeva alla messa in liquidazione coatta amministrativa dell'Impresa Mandataria dell'A.T.I. Coopsette Soc. Coop., con sede in Castelnuovo di Sotto (RE), Mandataria Capogruppo dell'originaria A.T.I. aggiudicataria dei lavori e, ai sensi dell'art. 78 R.D. n. 267/1942 ss.mm.ii., la procedura concorsuale decretata in capo alla Società Coopsette determinava lo scioglimento del mandato con rappresentanza esclusiva

a suo tempo conferito a detta Impresa cooperativa dalle Società Mandanti dell'A.T.I. Costruttrice della locazione finanziaria di opera pubblica di cui trattasi;

- con D.G.R. n. 28-3689 del 25.7.2016 la Giunta Regionale provvedeva, fra le diverse cose, alla parziale modifica della scheda progettuale di cui alla D.G.R. n. 22-2268 del 27.6.2011 e s.m.i. avente ad oggetto l'istituzione della Struttura temporanea "Palazzo per Uffici della Regione Piemonte;

- gli accadimenti conseguenti all'intervenuta liquidazione coatta amministrativa della Società Mandataria Capogruppo dell'A.T.I. aggiudicataria di Imprese esecutrici Coopsette occorsa in data 30.10.2015 determinavano per la Stazione Appaltante l'impossibilità di procedere, sino alla ricostituzione di un'idonea A.T.I. di Imprese Costruttrici intervenuta nel mese di aprile 2017 (Atto rep. n. 278061, di Raccolta n. 45168, Notaio Paolo Vincenzi del Collegio Notarile di Modena e residente in Carpi Via Alghisi, 31, costitutivo dell'A.T.I. mista Società C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA 00154410369) - Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante) con sede in Forlì, via Vanzetti n. 1 (P. IVA *omissis*), all'approvazione e formalizzazione della quarta perizia di variante, attuata con Determinazione Dirigenziale n. 218/XST009 del 26.05.2017;

- con la succitata Determinazione Dirigenziale n. 218 del 26.05.2017 veniva disposta l'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 4, relativa all'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo di complessivi lordi € 8.252.090,83 , pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 6.521.627,38 oltre ad € 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 77.187,08 per Liste in economia (dalla n.ro 32 alla n.ro 43), il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 6.752.651,91 oneri fiscali esclusi, pari ad € 8.238.235,33 con conseguente rideterminazione dell'importo dell'appalto, al netto del ribasso d'asta, nell'importo complessivo di € 219.021.544,38 di cui € 6.452.685,60 per oneri la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, così come più nel dettaglio di seguito esposto;

. in data 8.6.2017, in esecuzione delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 34-4998 del 08.05.2017 e n. 2- 5141 del 7.6.2017 per le motivazioni riportate nei provvedimenti di Giunta Regionale cui si fa rinvio, veniva sottoscritto tra la Regione Piemonte e l'A.T.I. di Imprese Costruttrici ricostituita per la realizzazione della nuova Sede Unica addendum contrattuale di subentro nel contratto d'appalto per il completamento dell'opera regionale ex art. 37, comma 18 del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii.;

. in data 22.6.2017 veniva sottoscritto Verbale di ripresa dei lavori, a firma del Direttore dei lavori all'epoca in carica e della neo ricostituita A.T.I. di Imprese Costruttrici;

- con Determinazione Dirigenziale n. 332 del 14.07.2017, in esecuzione della D.G.R. 2-5298 del 6.7.2017, veniva disposto di affidare a S.C.R. Piemonte S.p.A. l'incarico dirigenziale biennale di Direttore Lavori del Palazzo Unico Regionale nell'ambito dell'organico societario della citata S.C.R. come da schema di Convenzione contestualmente approvato;

- con Determinazione Dirigenziale n. 335 del 18.07.2017 la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio prendeva atto che, in forza dell'incarico conferito di cui alla Convenzione del 14.07.2017 stipulata in esecuzione della sopra richiamata Determinazione Dirigenziale 332 del 14.07.2017, S.C.R. Piemonte S.p.A. aveva individuato nell'ambito del proprio organico societario, con decorrenza dal 17.07.2017, il Dirigente Ing. Mauro Bartolomeo FEGATELLI quale Direttore Lavori dell'Appalto per la realizzazione della nuova Sede Unica della Regione Piemonte;

- con Determinazioni Dirigenziali n. 629 del 20.11.2017, n. 920 del 27.12.2018 e n. 1044 del 30.12.2019, n. 368 del 15.07.2020, n. 706 del 30.11.2020, n. 1002 del 28.12.2021, in conformità agli indirizzi di cui rispettivamente alle D.G.R. n. 1-5760 del 10.10.2017, n. 63-8215 del 20.12.2018, n. 33-879 del 23.12.2019, n. 35-1561 del 19.06.2020 (con inclusione, senza oneri aggiuntivi per la Regione Piemonte, delle attività di D.L. dell'intervento di opere di ripristino di vizi e non conformità di opere realizzate presso il Palazzo unico in costruzione in Cat. OS18), n. 56-2403 del 27.11.2020 e n. 69-4437 del 22.12.2021, venivano approvate Convenzioni integrative stipulabili con S.C.R. Piemonte S.p.A. in ordine all'implementazione delle professionalità componenti l'Ufficio di Direzione Lavori dell'appalto di cui trattasi, alla rideterminazione della durata, del piano di lavoro e dei costi derivanti dallo svolgimento dell'incarico per effetto delle sopravvenute circostanze emerse relativamente ai lavori di cui trattasi, oltre, in ultimo, ad attività opzionali di supporto al D.L. e attività specialistiche per il collaudo e l'agibilità del complesso edilizio;

- con Determinazione Dirigenziale n. 125 del 15.3.2018, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, veniva disposto, di approvare, nelle more della ex c.d. perizia di variante n. 5 (in realtà Atto ricognitivo), la perizia suppletiva e di variante n. 6 inerente l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo per lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 492.051,86 oltre a complessivi € 19.837,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 511.889,14.= oneri fiscali esclusi, rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale viene conseguentemente aumentato e rideterminato in € 212.631.171,94 per lavori, oltre € 6.472.522,88.=per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto delle revisioni al PSC nn. 15 e 16 , ed €429.738,70.= per liste in economia (dalla n. 1 alla n. 43) e così per complessivi € 219.533.433,52.=, fatti salvi gli effetti economici che la Perizia suppletiva e di variante n. 5 (in realtà Atto ricognitivo) produrrà sul contratto d'appalto;

- con D.G.R. n. 30-9079 del 27.5.2019 veniva adottato provvedimento avente ad oggetto *“Realizzazione del nuovo complesso amministrativo istituzionale dell'ente Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche (CUP: J19I06000100002 - CIG: 0386453F16). Perizie Suppletive e di varianti: indirizzi.”*;

- la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 4-439 del 29.10.2019 di riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 28.7.2008, n. 23 e s.m.i., aveva, tra le diverse cose, istituito la Struttura regionale temporanea XST024 “Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT” regionale temporanea XST024 “Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT”, articolazione della Direzione A11000 “Risorse finanziarie e patrimonio”;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1045 del 30.12.2019, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, veniva disposto di approvare, nelle more della ex c.d. perizia di variante n. 5 (in realtà Atto Ricognitivo) di cui all'art. 3 dell'Atto Aggiuntivo al contratto d'appalto, stipulato con l'A.T.I. CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop., Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, la perizia suppletiva e di variante n. 7, riportante l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo, al netto del ribasso d'asta, per lordi € 9.871.866,05 =, pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di €7.801.735,74 oltre ad € 311.673,44 = per maggiori oneri della sicurezza per perizia 7 non soggetti a ribasso (Rev. PSC nn. 22, 23, 24 finale) pari a € 8.113.409,18 o.f.e., nonché complessivi € 445.669,08 per oneri correlati a revisioni al P.S.C. sino al n. 21 ulteriori a quelle approvate unitamente alla perizia n. 6, € 88.925,75 per liste in economia (n. 44) il tutto per una complessiva maggiore spesa contrattuale di netti €

8.648.004,01= oneri fiscali esclusi, per cui il nuovo importo dei lavori a corpo risulta conseguentemente aumentato e rideterminato in complessivi € 228.181.437,53, di cui € 220.432.907,68 per lavori al netto del ribasso, € 518.664,45 per Liste in Economia (da n. 1 a n. 44) e € 7.229.865,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la c.d. Perizia suppletiva e di variante n. 5, in realtà Atto ricognitivo, produrrà sul contratto d'appalto di cui trattasi;

- con D.G.R. n. 15-941 del 24.01.2020 veniva deliberato di attribuire all'Ing. Anna Maria FACIPIERI l'incarico di responsabile della struttura temporanea XST024 "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT", istituita con DGR n. 4-439 del 29.10.2019, quale articolazione della direzione A11000 "Risorse finanziarie e patrimonio", considerato altresì che al responsabile della predetta struttura competono il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento;

- con Determinazione Dirigenziale n. 136 del 17.04.2020 veniva adottato il provvedimento ad oggetto "*Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16). Perizia suppletiva e di variante n. 7 approvata con Determinazione n. 1045 del 30.12.2019. Approvazione revisione Elaborati di perizia nn. 1, 2 e 7*";

- con Determinazione Dirigenziale n. 464 del 09.09.2020, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, veniva disposto, di approvare, ai sensi dell'art. 132 comma 1, lett. b), c), comma 3 secondo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nelle more della c.d. ex perizia di variante n. 5/Atto ricognitivo, inerente l'Atto contrattuale in corso con l'A.T.I. CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop., Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - dell' 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, la perizia suppletiva e di variante n. 8, riguardante l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo, al netto del ribasso d'asta, per lordi € 4.940.352,09=, pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 3.904.360,26 oltre ad € 209.924,84= per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, afferenti la perizia medesima e così per complessivi € 4.114.185,10, oltre € 95.167,53 per liste in economia (corrispondente alla n. 45) il tutto per una complessiva maggiore spesa contrattuale di netti € 4.209.352,63 = oneri fiscali esclusi, per cui il nuovo importo dei lavori a corpo risulta conseguentemente aumentato e rideterminato in complessivi € 232.390.790,16 di cui € 224.337.267,9 per lavori al netto del ribasso, € 613.831,98 per Liste in Economia (da n. 1 a n. 45) e € 7.439.090,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la c.d. ex Perizia suppletiva e di variante n. 5/Atto ricognitivo produrrà sul contratto d'appalto di cui trattasi;

- con Determinazione Dirigenziale n. 731 del 3.12.2020 veniva, fra le diverse cose, disposto di prendere atto che, in forza dell'incarico di cui alla Convenzione del 14.7.2017, e successivi Atti in ultimo l'Addendum dell'1.12.2020 digitalmente sottoscritto, SCR Piemonte S.p.A. individuava nell'ambito del proprio organico societario, in esito a ricerca di professionalità interna e con decorrenza dell'incarico dall'1.12.2020, l'Arch. Bruno Smania quale Direttore dei lavori, con funzioni di coordinamento dell'Ufficio di Direzione Lavori, dell'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, della nuova Sede Unica della Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16) nell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "Zona Urbana di Trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL, in sostituzione del Direttore dei Lavori Ing. Bartolomeo Fegatelli posto in quiescenza;

- con D.G.R. n. 36 - 3318 del 28.5.2021 veniva approvato provvedimento deliberativo ad oggetto

Realizzazione del nuovo complesso amministrativo istituzionale dell'ente Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche (CUP: J19I06000100002 – CIG: 0386453F16). Variante n. 9 in corso d'opera: indirizzi;

- con Determinazione Dirigenziale n. 342/XST024 del 07.06.2021 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 9, e il relativo cronoprogramma dei lavori, per il maggior importo complessivo dei lavori di lordi € 4.866.433,83= pai, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto dei lavori di € 3.845.942,66 oltre a € 385.056,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 18.111,86 per Lavori in Economia, per cui il nuovo importo dei lavori a corpo risulta conseguentemente aumentato e rideterminato in complessivi € 236.639.901,64, di cui € 228.183.210,60 per lavori al netto del ribasso, €631.943,84 per Liste in Economia (da n. 1 a n. 46) e € 7.824.747,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la c.d. ex Perizia suppletiva e di variante n. 5/Atto ricognitivo produrrà sul contratto d'appalto di cui trattasi.

Atteso che:

- con Determinazione n. 427/A11000/2021 del 15.7.2021, in recepimento degli indirizzi della D.G.R. n. 28-3515 del 9.7.2021, è stato approvato lo schema di Atto integrativo al contratto di locazione finanziaria di cui alla scrittura privata autenticata del 30.5.2011, rep. n. 21962, Atti n. 14425, Notaio Andrea Ganelli di Torino - da stipularsi fra la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio e l'A.T.I. di Banche Finanziatrici del leasing in costruendo con Mandataria Capogruppo M.P.S. Leasing & Factoring S.p.A.;

- in data 22.7.2021 è stato stipulato l'Atto contrattuale, integrativo del Contratto di locazione finanziaria del 30.5.2011, mediante scrittura privata autenticata del 22.7.2021 rep. n. 6535 Raccolta n. 4575, Notaio Dott. Marco Sormani in Milano, registrato in data 26.7.2021 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Milano II al n. 81721 Serie 1T, a firma del Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio e dell'A.T.I. di Banche Finanziatrici MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. Mandataria Capogruppo (con sede legale in Siena Via Aldo Moro n. 11/13 - C. Fiscale *omissis*), UBI LEASING S.p.A., ICCREA BANCA IMPRESA S.p.a., CREDEM LEASING S.p.A., SARDALEASING S.p.A., CREDITO VALTELLINESE S.p.A.;

atteso che:

- la normativa in vigore durante l'espletamento della procedura di gara d'appalto era, tra l'altro, costituita dal D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., nonché dal D.P.R. n. 34/2000 e dal D.P.R. n. 554/1999 (abrogati dal D.P.R. n. 207 del 2010 dall'8 giugno 2011, ma norme tuttora vigenti per il contratto di cui trattasi) e il D.M. n. 145/2000 (abrogato dal D.P.R. n. 207 del 2010 dall'8 giugno 2011, ma norma tuttora vigente per il contratto di cui trattasi);

vista la nota prot. n. 60/22 AR del 17.02.2022 e documentazione ad essa allegata, acclarata in pari data al prot. n. 12044/XST024, di richiesta di autorizzazione al subappalto in capo all'A.T.I. RIGO MARMI S.R.L. (Part. IVA 12790470152) con sede in Milano – Via Giovenale n. 3, in qualità di mandataria - ELLEDUE S.R.L. (Part. IVA 03384000968) con sede in Milano via Bernardino Zenale n. 15, in qualità di mandante, per “*lavori di pavimenti in parquet palestra L -1 e giardini di inverno attinenti la categoria OS6*” per l'importo presunto di € 122.637,00 compresi oneri di sicurezza pari a € 4.758,00 e oltre IVA, ripartiti in forza dell'Atto Costitutivo del medesimo raggruppamento, di cui alla scrittura privata autenticata sottoscritta in data 22.12.2021 alla presenza del Notaio Dott.ssa Paola DONATI iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Milano, Repertorio n. 26487 – Raccolta 13683, conservata presso gli atti dello stesso Notaio, così come trasmesso in copia, secondo le seguenti quote:

- RIGO MARMI S.R.L. 52% (€ 63.771,24);
- ELLEDUE S.R.L. 48% (€ 58.865,76);

visto il contratto n. G202103564 wl del 03.01.2022 sottoscritto tra il suddetto R.T.I. e la Società Consortile fra imprese riunite - a suo tempo costituita dall'A.T.I. Appaltatrice per l'esecuzione dell'appalto - TORINO Soc. Cons. a R.L. (P. IVA 09900100968) con sede in Milano – Via Anton Cechov n. 50, pervenuto in allegato all'istanza prot. n. 60/22 AR del 17.02.2022, il quale riporta che trattasi di *“lavorazioni attinenti alla categoria OS6”*, categoria non prevista nei documenti progettuali di gara, introdotta in appalto a seguito della perizia di variante n. 4 e seguenti;

visto il D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i. (abrogato dal D.P.R. n. 207 del 2010 dall'8 giugno 2011, ma normativa tuttora vigente per il contratto di cui trattasi) che all'art. 73 prevede:

“2. Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili.

3. Le parti costituenti l'opera o il lavoro di cui al comma 2 sono quelle di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.”;

dato atto che in considerazione della disciplina innanzi richiamata, la categoria di lavorazioni OS6 non era stata evidenziata nella documentazione di gara, e che tale categoria é stata introdotta in occasione della perizia n. 4 approvata e successive perizie;

atteso che, come in varie occasioni evidenziato nella corrispondenza agli atti nonché nelle Determinazioni di autorizzazione ai subappalti assunte in considerazione della richiamata disciplina vigente all'atto dello svolgimento della gara per l'appalto dei lavori in argomento di cui al D.P.R. n. 554/1999, al D.P.R. n. 34/2000 e al D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., le istanze di subappalto in categorie di lavorazioni non evidenziate nella documentazione di gara, né relative ad opere introdotte con successive perizie di variante in corso d'opera possono essere prese in considerazione nell'ambito di procedimento di autorizzazione al subappalto, qualora la Direzione Lavori ritenga tali lavorazioni comunque ricomprese nelle declaratorie di cui alla categoria prevalente con ciò rilevando ai fini del tetto massimo del 30% della quota subappaltabile in tale categoria di lavorazioni, qualora non afferenti a lavorazioni di ripristino di vizi, giusto il parere del Settore Avvocatura reso con nota prot. n. 1638/A1304 del 12.02.2018;

richiamata la nota prot. 15748/XST024 del 04.03.2022 con cui il R.U.P. ha comunicato all'Appaltatore la sospensione del termine per la conclusione del procedimento sino alla data di ricevimento e chiesto, ad integrazione della documentazione trasmessa con la sopra citata nota del 17.02.2022 , la produzione di dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136 del 13.08.2010) e ai fini delle verifiche, da parte della D.L., per la dimostrazione dei requisiti di ordine economico finanziario e tecnico professionale in capo a società priva di attestazione SOA, è stato chiesto di produrre, ad integrazione della documentazione agli atti, Elenco delle attrezzature dell'Impresa ELLEDUE S.R.L.;

atteso che con la suddetta nota è stato contestualmente richiesto alla Direzione Lavori di voler esprimere parere, in riferimento al caso del subappalto di cui trattasi in ordine:

- alla riconducibilità o meno delle lavorazioni oggetto di istanza alle lavorazioni in categoria OS6 introdotte con la perizia n. 4 e successive perizie e, in caso negativo, alla loro riconducibilità e ricomprensione nella Cat. Prevalente OG1;

alla sussistenza, sulla base della documentazione prodotta in merito ai requisiti di qualificazione di ordine tecnico – economico - professionale previsti dal D.P.R. n. 34/2000, norma applicabile

all'appalto di cui all'oggetto, in seguito D.P.R. n. 207/2010, in capo all'impresa ELLEDUE S.R.L. priva di attestazione SOA mediante verifica della documentazione prodotta e da produrre in capo a tale Impresa (copie, fatture quietanzate o Certificati lavori eseguiti, Elenco attrezzature etc.) e, pertanto:

- alla corrispondenza dei lavori eseguiti riportati nella fatturazione agli atti alle lavorazioni oggetto del contratto di subappalto in questione per un importo non inferiore all'importo dello stesso;
- all'adeguatezza dell'Elenco attrezzature che dovrà essere trasmesso in capo alla suddetta Impresa;
- alla congruità dei prezzi di cui al Contratto G202103564 wl del 03.01.2022 allegato all'istanza di subappalto pervenuta;
- al rispetto delle previsioni di legge in merito al ribasso praticato nel subappalto de quo.
- tenuto conto del complesso dei subappalti già autorizzati in capo alla Società RIGO MARMI S.R.L., alla sussistenza o meno di urgenza qualificata tale da consentire l'eventuale autorizzazione del subappalto in via d'urgenza, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 92 – commi 3 e 4 – del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. e dell'art. 3, commi 2, 3 e 4 del D.L. 16.7.2020, n. 76 convertito con L. n. 120/2020 e s.m.i.;

vista la nota prot. 96/22 AR del 14.03.2022, acclarata in pari data al prot. n. 17820/XST024, con cui l'Appaltatore ha inviato la documentazione integrativa richiesta;

visto il parere rilasciato dal Direttore dei Lavori prot. SCR n. 2225 del 18.03.2022, acclarato in data 21.03.2022 al prot. n. 19256/XST024, con il quale comunica che:

“Vista la richiesta di autorizzazione al subappalto pervenuta dall'Appaltatore con la nota prot. 60/22 AR del 17/02/2022 in oggetto per LAVORI DI PAVIMENTI IN PARQUET PALESTRA L-1 e GIARDINI di INVERNO all'A.T.I. composta dalla Società RIGO MARMI S.R.L. (Part. IVA 12790470152) con sede in Milano – Via Giovenale n. 3 in qualità di mandataria, e dalla Società ELLEDUE S.R.L. con sede in Milano – Via Bernardino Zenale, 15 (P. IVA 03384000968) in qualità di mandante, in categoria OS6 per l'importo presunto di € 122.637,00, compresi oneri di sicurezza pari ad € 4.758,00 oltre IVA, si rileva che le lavorazioni riguardano in particolare l'esecuzione di pavimenti in PARQUET INDUSTRIALE incollato per la Palestra a Livello L-1 e per i Giardini di Inverno ai Livelli L14, L24, L31, L39 oltre ai rivestimenti in legno per questi ultimi, comprese la consegna delle Dichiarazioni di Corrette Pose, di elaborati Grafici di dettaglio, Omologazioni e Rapporti di Prova, Dichiarazioni di Conformità e Schede Tecniche.

Tale importo è ripartito in forza dell'Atto Costitutivo del medesimo raggruppamento secondo le seguenti quote:

- RIGO MARMI S.R.L. 52% (€ 63.771,24);
- ELLEDUE S.R.L. 48% (€ 58.865,76).

Ai fini della riconducibilità delle lavorazioni oggetto di istanza in categoria OS6 contrattualmente prevista e introdotta con la perizia n. 4, si conferma che le attività del subappalto sono attinenti alla declaratoria di cui all'ALLEGATO A del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI poiché “Riguarda la fornitura e la posa in opera di rivestimenti interni ed esterni, ...”.

Per quanto riguarda la valutazione della sussistenza dei requisiti di qualifica tecnico e professionale, si rileva che:

- la Società RIGO MARMI S.R.L., quale mandataria del Raggruppamento di Imprese, in base all'Attestazione SOA presentata - Codice Identificativo: 13103700152 – Attestazione n. 95941/7/00 del 03/05/2017 - con scadenza validità quinquennale al 02/05/2022, presentato con nota CMB prot. 166/21 AR del 10/03/2021, risulta essere qualificata per eseguire le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto nella categoria OS6 suddetta; alla classifica III-BIS posseduta dalla Società corrisponde un importo nettamente superiore all'importo dell'integrazione del subappalto richiesta; inoltre, come si evince dal Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi prot. 43604446 del 03/03/2021, presentato con nota CMB prot. 166/21 AR del

10/03/2021, l'Impresa ha per oggetto Sociale, tra gli altri: "LA DISTRIBUZIONE E COMMERCIO ALL'INGROSSO ED IN QUALSIASI ALTRA FORMA, ANCHE DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE, DI MATERIALE PER LA PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTI IN GENERE", pertanto conforme alle lavorazioni de quo;

- la Società ELLEDUE S.R.L., quale mandante del Raggruppamento di Imprese, priva di attestazione SOA, presa in considerazione la Visura Ordinaria presso la Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza, Lodi del 13/01/2022 allegata alla richiesta di subappalto, ha per Oggetto Sociale, tra gli altri, "LA COSTRUZIONE, LA MANUTENZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, [...] NONCHÉ LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI", oltre al "COMMERCIO ALL'INGROSSO DI LEGNAME LAVORATO, SEMILAVORATO E GREZZO, RELATIVI DERIVATI E DI MATERIALI EDILI IN GENERE" pertanto conformi all'attività de quo.

Inoltre, in base alla Dichiarazione Elenco Attrezzature presentata per la Società ELLEDUE S.R.L. del 14/03/2022, si rileva che le attrezzature utilizzate sono attinenti e conformi alle lavorazioni in subappalto.

Inoltre le fatture presentate per lavori analoghi fanno riferimento a lavorazioni di FORNITURA e POSA IN OPERA PARQUET, di POSA IN OPERA di PAVIMENTIO IN LEGNO E BATTISCOPA, di POSA IN OPERA PARQUET E OPERE DI SISTEMAZIONE SOTTOFONDI, LAMATURA, STUCCATURA E VERNICIATURA DI TUTTE LE SUPERFICI IN LEGNO, POSA IN OPERA PAVIMENTI E GRADINI, FORNITURA PARQUET INDUSTRIALE; nella Dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del d.P.R. 207/2010 del 20/12/2021 presentata è inoltre indicato che la TIPOLOGIA di LAVORAZIONI di ogni fattura riguarda, a conferma di quanto sopra, l'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONI di PAVIMENTI IN LEGNO, il RIVESTIMENTO IN LEGNO PER FACCIATE, attività pertanto adeguate alle lavorazioni in subappalto, per un importo complessivo delle fatture superiore ad € 58.865,76.

Al fine delle verifiche di cui all'art. 118 c. 4 del D.lgs 163/2006 si rileva che i prezzi ribassati dell'Elenco Prezzi allegato al Contratto di subappalto non superano il 20% di ribasso rispetto ai prezzi di contratto (Voce contrattuale A.Pv.02); in ogni caso nel Contratto di Subappalto G202103564wl del 03/01/2022 in oggetto al punto 5.3 è specificato che "I prezzi pattuiti sono fissi ed invariabili e non sono soggetti a ribasso superiore al 20% rispetto agli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione".

Circa i tempi di esecuzione delle attività di cui alla richiesta de quo, si evidenzia che nel Contratto di Subappalto G202103564wl del 03/01/2022 è allegato un Programma Lavori riferito ad una durata temporale complessiva dei lavori di circa 2 mesi che risulta ad oggi compatibile con:

- il termine di ultimazione lavori previsto nel P.E.L. (Programma Esecutivo Lavori) trasmesso dall'Appaltatore con nota prot. 777/21 AR del 07/12/2021;

- la Disposizione di Servizio del RUP trasmessa con la nota prot. 3293 del 18/01/2022 (prot. SCR 310 pari data).

Per quanto di competenza nulla osta al subappalto all'A.T.I. composta dalla Società RIGO MARMI S.R.L. in qualità di mandataria e dalla Società ELLEDUE S.R.L. in qualità di mandante, per LAVORI DI PAVIMENTI IN PARQUET PALESTRA L-1 e GIARDINI di INVERNO in categoria OS6 per l'importo presunto di € 122.637,00, compresi oneri di sicurezza pari ad € 4.758,00 oltre IVA.

L'autorizzazione al subappalto riveste carattere di urgenza poiché le lavorazioni incidono sul rispetto del succitato P.E.L. (Programma Esecutivo Lavori) trasmesso dall'Appaltatore.

Prima dell'ingresso in cantiere delle maestranze dovrà essere trasmessa al C.S.E. ed approvata tutta la documentazione relativa alle norme di sicurezza di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i."

Vista la nota della Direzione Lavori trasmessa a mezzo e-mail, acclarata in data 22.03.2022 al prot. n. 19854/XST024, con la quale viene precisato:

"le previste pavimentazioni in parquet industriale nella Palestra a L-1 e nei Giardini di Inverno sono state reintrodotte con la PV7 in categoria OS6;

- tali lavorazioni erano state stralciate con le Perizie di variante precedenti (PV4, ricordando che questa DL è operativa in tema di varianti dalla PV6) ed erano ricomprese originariamente nel PE in categoria prevalente OGI.

Pertanto visto che tali opere sono state reintrodotte completamente con la PV7, si conferma la categoria OS6 per tutte le lavorazioni in subappalto”;

considerato che a fronte della richieste di informativa Antimafia a suo tempo inoltrata dalla Stazione Appaltante sulla BDNA di cui ai protocolli PR_MIUTG_Ingresso_0084111_20210330 per RIGO MARMI S.R.L. *omissis* non risulta pervenuto riscontro al riguardo ed essendo trascorso il termine di cui all’art. 92 comma 2 primo periodo del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., data l’urgenza qualificata attestata dalla Direzione Lavori nel citato parere prot. SCR n. 2225 del 18.03.2022, risulta possibile procedere ai sensi dei successivi commi 3 e 4 del medesimo art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e dell’art. 3, commi 2, 3 e 4 del D.L. 16.7.2020, n. 76 convertito con L. n. 120/2020;

considerata l’iscrizione della Società RIGO MARMI S.R.L. (Part. IVA 12790470152) alla C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi;

considerata l’iscrizione delle Società ELLEDUE S.R.L. (Part. IVA 03384000968) alla C.C.I.A.A. di Como lecco;

vista l’attestazione n. 97202/7/00, rilasciata all’Impresa RIGO MARMI S.R.L il 09.09.2021, dall’organismo di attestazione Attesta, per la categoria OS 6 Class. III bis, in corso di validità;

vista la documentazione relativa all’Impresa ELLEDUE S.R.L. (Part. IVA 03384000968), trasmessa agli atti del procedimento, in allegato all’istanza di subappalto prot. n. 60/22 AR del 17.02.2022, a comprova del possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo per l’esecuzione dei lavori in subappalto ex art. 28 D.P.R. n. 34/200 in seguito art. 90 D.P.R. n. 207/2010 (Bilanci, fatture quietanzate dei lavori eseguiti,) e tenuto conto di quanto verificato dalla D.L. (cfr. succitato parere prot. SCR n. 2225 del 18.03.2022, acclarato in data 21.03.2022 al prot. n. 19256/XST024) anche in merito all’adeguatezza dell’attrezzatura tecnica di tale Società (come da relativo Elenco attrezzature prodotto) e alla riconducibilità dei lavori eseguiti da tale Impresa, come descritti nelle fatture quietanzate, ai lavori oggetto di subappalto;

verificata la regolarità contributiva dell’impresa RIGO MARMI S.R.L. (Part. IVA 12790470152) RIGO MARMI S.R.L. e dell’Impresa ELLEDUE S.R.L. (Part. IVA 03384000968) di cui ai DURC on line Prot. INAIL_32196101 e Prot. INAIL_30326232, emessi ex art. 6, c. 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., con scadenza validità rispettivamente in data 21.07.2022 e 24.03.2022;
omissis

visti i Casellari informatici ANAC delle Imprese, in data 21.03.2022, attestanti l’assenza di annotazioni riservate in capo alle Imprese componenti l’A.T.I. subappaltatrice;

vista la L. n. 190/2012 e s.m.i.;

visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione **2021/2023 approvato con D.G.R. n. 1-3082 del 16/04/2021**;

preso atto che il suddetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023 al paragrafo 7.6. *Sottoscrizione degli atti e visto di controllo* stabilisce quanto di seguito riportato:

“I precedenti Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione della Regione Piemonte avevano introdotto, quale misura ulteriore, la sottoposizione del provvedimento finale al visto di controllo

del direttore, da apporre prima della pubblicazione.

Peraltro, la mancata armonizzazione degli atti da sottoporre “al visto del direttore” da parte delle diverse direzioni, la numerosità degli atti sottoposti al visto e la delega attribuita anche ai vice direttori, inducono a sospendere l'applicazione della misura, poiché si è riscontrato un aggravio del procedimento amministrativo, non rivelandosi più uno strumento di prevenzione della corruzione.”;

vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- l'art. 118 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE E 2004/18/CE, e ss.mm.ii. applicabile all'appalto del leasing regionale in costruendo della Regione Piemonte;
- l'art. 6 del D.L. 16.7.2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), con modifiche, con L. 11.9.2020 n. 120, e ss.mm.ii, applicabile altresì all'appalto in oggetto in corso di esecuzione;

DETERMINA

per le motivazioni e considerazioni in premessa illustrate in ordine all'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte, in corso di esecuzione nell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato “zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL” (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16), in corso con l'A.T.I. composta da C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (Mandataria), corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA *omissis*) e IDROTERMICA Società Cooperativa (Mandante), con sede in Forlì, Via Vanzetti n. 1 (P. IVA *omissis*), in forza di Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - dell'08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, al contratto d'appalto stipulato dall'A.T.I. aggiudicataria in data 30.05.2011 alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427:

- di autorizzare, sulla base delle precisazioni evidenziate dalla Direzione Lavori nel parere di cui alla nota prot. SCR n. 2225 del 18.03.2022, acclarato in data 21.03.2022 al prot. n. 19256/XST024, l'A.T.I. appaltatrice C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (Mandataria) - IDROTERMICA Coop. Soc. Coop. (Mandante) all'affidamento del subappalto, in capo all'A.T.I. RIGO MARMI S.R.L. (Part. IVA 12790470152) con sede in Milano – Via Giovenale n. 3, in qualità

di mandataria - ELLEDUE S.R.L. (Part. IVA 03384000968) con sede in Milano via Bernardino Zenale n. 15, in qualità di mandante, per i “*lavori di pavimenti in parquet palestra L -1 e giardini di inverno attinenti la categoria OS6*” per l’importo presunto di € 122.637,00 compresi oneri di sicurezza pari a € 4.758,00 e oltre IVA, ripartiti in forza dell’Atto Costitutivo del medesimo raggruppamento, di cui alla scrittura privata autenticata sottoscritta in data 22.12.2021 alla presenza del Notaio Dott.ssa Paola DONATI iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Milano, Repertorio n. 26847 – Raccolta 13683, conservata presso gli atti dello stesso Notaio, così come trasmesso in copia, secondo le seguenti quote:

- RIGO MARMI S.R.L. 52% (€ 63.771,24);

- ELLEDUE S.R.L. 48% (€ 58.865,76);

fatta salva la condizione risolutiva di cui all’art. 92 – commi 3 e 4 – del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e dell’art. 3, commi 2, 3 e 4 del D.L. 16.7.2020, n. 76;

- di dare atto che il presente subappalto è autorizzato a titolo amministrativo mentre per l’effettuazione delle prestazioni l’A.T.I. appaltatrice dovrà concordare con la D.L. ed il C.S.E. per le rispettive competenze, la data dell’inizio delle lavorazioni, le modalità esecutive e quant’altro si renda necessario sulla base delle lavorazioni d’appalto contrattualizzate;

- di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Anna Maria FACIPIERI.

La presente Determinazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013 s.m.i. trattandosi di fattispecie (prestazioni in subappalto direttamente liquidate dall’A.T.I. Appaltatrice) non riconducibile a tale disciplina.

LA DIRIGENTE (XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT)

Firmato digitalmente da Anna Maria Facipieri